



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax

ORDINANZA N. 14/2011

Il Tenente di Vascello (CP) Pil. sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto Arbatax:

VISTA la Direttiva n. GAB/2005/6759/801 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 29 luglio 2005, avente ad oggetto l'applicazione del D. Lgs. 182/2003;

VISTE le proprie Ordinanze balneari nn. 01/2009 e 19/2010 e s.m.i., nonché l'Ordinanza n. 201/2010 del Capo del Compartimento Marittimo di Cagliari;

VISTO il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n° 182 "Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";

VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171, "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la Legge 29 settembre 1980, n° 662 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra l'02.11.1973 (c.d. Convenzione MARPOL 73178), ed in particolare l'annesso IV della stessa come modificato dalla Risoluzione MEPC 115(51) in data 01.;

VISTA la Legge 31 dicembre 1982, n. 979 recante "Disposizioni per la difesa del mare"

VISTI gli articoli 17, 30 e 71 del Codice della Navigazione approvato con R.D. il 30 Marzo 1942 n° 327 e gli articoli 59, 77 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione approvato con DPR n. 328 in data 15 febbraio 1952;

RITENUTO opportuno adottare disposizioni applicative delle indicazioni contenute nella Direttiva del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio in premessa citata, al fine di ridurre gli scarichi illeciti in mare prodotti dalle unità da diporto e precisare il tenore della norma sanzionatoria applicabile;

ORDINA

ART. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini della presente ordinanza, s'intende per:

a) **Unità da diporto**: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto.

b) **Natante da diporto**: tutte le unità comprese nelle seguenti categorie :

1) a remi;

2) di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;

- 3) tutte le unità di cui ai numeri 1) e 2) destinate dal proprietario alla sola navigazione nelle acque interne.
- c) **Imbarcazione da diporto:** ogni unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati,
 - d) **Nave da diporto:** ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
 - e) **Natante ad imbarcazione da diporto nuovo:** unità da diporto il cui contratto di acquisto relativo alla prima immissione in commercio è stato stipulato a partire dal giorno 01/08/2005;
 - f) **Natante ed imbarcazione da diporto esistente:** unità che non è unità da diporto nuova come sopra definita;
 - g) **Nave da diporto nuova:** nave il cui contratto di costruzione è stato stipulato o, in assenza di un contratto di costruzione, la cui chiglia è stata impostata o la cui costruzione si trova ad un equivalente stato di avanzamento di costruzione, a partire dal giorno 01/08/2005, o nave in cui la consegna viene effettuata tre anni o più dopo il giorno 01/08/2005;
 - h) **Nave da diporto esistente:** nave da diporto che non è nuova.
 - i) **Acque di scarico:** drenaggio e altri rifiuti provenienti da qualunque tipo di gabinetti, orinatoi e scarichi di w.c. lavabi tinozze e condotte di scarico situate nei locali riservati a cure mediche nonché altre acque di rifiuto qualora mescolate ai drenaggi sopra menzionati;
 - j) **Acque di scarico trattate:** acque di scarico assoggettate a processo di triturazione e disinfezione a mezzo di un dispositivo conforme ai requisiti previsti dalla convenzione MARPOL 73178:
 - k) **MARPOL 73178:** Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificato da relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione Europea alla data del 27 novembre 2000 ratificata con legge 29 settembre 1980 n.662.

ART.2 - DIVIETI

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di inquinamento marino è fatto divieto a tutte le unità da diporto di effettuare scarichi in mare dai servizi igienici di bordo nell'ambito delle acque portuali, degli approdi, presso gli ormeggi dedicati alla sosta, entro la zona di mare destinata alla balneazione e nelle zone di mare e con le modalità non espressamente previste al successivo art. 3.

ART. 3 - SCARICO IN MARE

1. Le unità da diporto esistenti e le unità da diporto nuove omologate per il trasporto di un numero di persone inferiore a 15 dotate di servizi igienici possono effettuare l'immissione in mare delle acque di scarico non trattate oltre il limite delle 3 miglia dalla costa, a condizione che l'unità sia in navigazione con rotta fissa ed alla massima velocità consentita e comunque non inferiore ai 4 nodi.
2. Le unità da diporto nuove omologate per il trasporto di un numero superiore alle 15 persone possono effettuare l'immissione in mare delle acque di scarico trattate oltre il limite delle 3 miglia dalla costa, e delle acque di scarico non trattate oltre il limite delle 12 miglia dalla costa sempre a condizione che l'unità sia in navigazione con rotta fissa e ad una velocità non inferiore ai 4 nodi.

ART.4 - CONFERIMENTO RIFIUTI

Restano fermi, ai sensi degli art. 3 e 7 del D. Lgs 182/2003, gli obblighi di conferimento delle acque di scarico qualora l'unità faccia scalo in porti dotati di appositi impianti di raccolta.

ART. 5 - SANZIONI

I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo:

- a) ai sensi dell'art. 53, comma 3, della L. 171/2005, per violazione all'art. 2 della presente Ordinanza;
- b) in presenza delle circostanze di cui all'art. 4 della presente ordinanza (presenza di idoneo impianto di ricezione portuale), il mancato conferimento sarà punito ai sensi dell'art. 13 comma 4 del D.Lgs. 182/2003.

ART. 6 - NORME FINALI

È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la pubblicata all'albo di questo Ufficio la cui diffusione sarà assicurata mediante:

- a) pubblicazione all'albo pretorio dei Comuni nel territorio di giurisdizione;
- b) trasmissione alle forze di polizia ed alle altre pubbliche amministrazioni interessate;
- c) trasmissione alle società concessionarie ed ai soggetti incaricati dalla gestione dei porti turistici, degli approdi e dei punti di ormeggio per la nautica da diporto;
- d) divulgazione dei mezzi d'informazione;
- e) inserimento nel sito web [http: www.guardiacostiera.it/arbatatax](http://www.guardiacostiera.it/arbatatax).

Arbatatax, lì 24.02.2011

F.to IL COMANDANTE

T.V. (CP) Pil. Davide SEVERINO

*Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/1993*